

COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO GABINETTO

**DETERMINAZIONE DI CRITERI E MODALITA' PER LA
LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI
E/O INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO
ECONOMICO, CULTURALE, TURISTICO, SCIENTIFICO, SPORTIVO E
SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N° 241**

revocata, limitatamente alle manifestazioni o iniziative di rilievo turistico, con delib.
cc. n. 98 del 17.6.2003

Delibera Cons. Com.le n.1 del 17.12.1990

Premesso che ai sensi dell'art.2 della legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie, il Comune è definito "l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo:

Attesa l'esigenza di favorire, anche in attuazione di tale norma, ogni iniziativa o manifestazione - organizzata da persone, enti pubblici o privati, associazioni, istituzioni ed organismi vari - di particolare rilevanza ed interesse per la comunità cittadina nel campo economico, sociale, scientifico, culturale e sportivo, mediante la concessione di contributi finanziari;

Letto l'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241 che, di seguito, integralmente si trascrive:

“1 - La concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2 - L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla determinazione dei criteri e modalità indicati nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai sensi della prefata norma, e per l'effetto formulare la relativa proposta al Consiglio:

D E L I B E R A

proporre al Consiglio:

Per i motivi tutti richiamati in narrativa, predeterminare come segue i criteri e le modalità che si dovranno osservare per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni ed organismi vari, ai sensi dell'art.12 della legge 7.8.90 n.241;

- I contributi, sopra citati, possono essere concessi esclusivamente per favorire iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza ed interesse ai fini dello sviluppo economico o culturale o scientifico della comunità cittadina, o per la promozione e realizzazione di attività sportive e turistica, folkloristica o di intervento sociale nel limite complessivo massimo fissato nel Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, senza possibilità di variazioni in aumento.

Dette iniziative, manifestazioni ed attività devono essere realizzate nell'ambito del territorio comunale.

Beneficiari dei medesimi contributi possono essere persone, enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni ed organismi vari che non si prefiggono scopi di lucro dalla realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni ammesse a contributi, con espressa esclusione di partiti politici e sindacali.

La delibera di contributo, divenute esecutive verranno portate a conoscenza degli interessati, ma i relativi mandati di pagamento saranno emessi solo dietro presentazione dei documenti attestanti l'espletamento dell'iniziativa e/o manifestazione ammessa al contributo.

Dai singoli provvedimenti di concessione dovrà essere precisato:


che il contributo è finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso e che l'erogazione del medesimo è subordinato alla presentazione, da parte del responsabile dell'iniziativa, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui, con espresso richiamo all'art.3 della legge n.86 del 26 aprile 1990, risulti che la stessa si è svolta e che i finanziamenti richiesti e/o ottenuti anche da altri Enti o organismi non abbiano sperata la spesa dimostratasi necessaria.

- che il beneficiario del contributo dovrà depositare presso l'Ufficio estensore all'atto.
- certificato antimafia o documentazione equipollente
- statuto o copia autentica dell'Ente o Associazione
- consuntivo delle spese sostenute
- codice fiscale o documentazione equipollente

Il Comune, nell'ambito delle possibilità finanziarie, contribuisce altresì alle spese di gestione, mediante apposito stanziamenti nel bilancio di previsione, dei seguenti enti, istituzioni, associazioni e sodalizi cittadini:

- Accademia di Belle Arti
- Circolo Dipendenti Comunali
- Deputazione Cappella Tesoro S. Gennaro
- Emeroteca Tucci
- Ente Ville Vesuviane
- Giardino Zoologico
- Istituto per gli Studi Filosofici
- Istituto per la diffusione e valorizzazione della cultura scientifica IDIS
- Mostra d'Oltremare
- Museo Filangieri
- Premio Napoli
- Società di Storia Patria
- Teatro S. Carlo
- Associazione Musicale Alessandro Scarlatti

Per la concessione di contributo finanziario a favore degli Enti ed Organismi vari sopraelencati, si osserveranno le medesime modalità previste per singole manifestazioni se ed in quanto applicabili, integrate con il deposito, oltre che nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, da una relazione previsionale per l'anno in corso o bilancio preventivo, da cui risulti la destinazione a spese di gestione del contributo del Comune.



Concessione di contributi finanziari per manifestazioni o iniziative di rilievo turistico

avviso pubblico

Allo scopo di favorire la **promozione, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse turistiche partenopee**, si rende noto che con Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 17.6.2003, è **prevista la concessione di contributi finanziari, destinati a gruppi, associazioni, enti pubblici e privati, istituzioni ed organismi che non si prefiggono scopo di lucro**, per la realizzazione nell'anno 2010 di manifestazioni o iniziative aventi rilevanza turistica.


Ai sensi dell'art. 6 del regolamento medesimo, i soggetti interessati sono invitati a presentare, improrogabilmente **entro le ore 12.00 del 31 luglio 2009 al protocollo generale del Comune di Napoli**, proposte e progetti finalizzati alla promozione, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse turistiche partenopee, da valutare e da inserire eventualmente nel calendario delle iniziative turistiche che l'Amministrazione Comunale ha in programma di realizzare per l'anno 2010.

Le istanze, redatte in duplice copia in carta semplice come da fac-simile scaricabile con l'allegato regolamento, indirizzate all'Assessorato al Turismo Grandi Eventi e Spettacoli Pari opportunità (Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo- 80133 Napoli) devono pervenire in busta chiusa entro la data suindicata al Protocollo Generale del Comune di Napoli.

Alle istanze dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista all'art. 8 del regolamento. Si richiama, pena l'esclusione delle istanze, il rispetto puntuale delle disposizioni e degli adempimenti previsti nel regolamento n. 98/2003.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza che possa esservi, a qualsivoglia titolo, pretesa da parte dei soggetti proponenti, di valutare la coerenza dei progetti e delle proposte pervenuti con le finalità dei propri interventi in campo turistico e, qualora ritenuti meritevoli, di sostenerli finanziariamente, subordinatamente alle disposizioni di cui al regolamento n. 98/2003.

 preleva il regolamento (22.02 KB)

 preleva il fac simile del modello di domanda (4.37 KB)

COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE DI RILIEVO TURISTICO

Art. 1 - L'Amministrazione Comunale è impegnata a favorire lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione del sistema turistico partenopeo. Tra le linee programmatiche espresse dall'Amministrazione il turismo è individuato quale "leva" per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città. L'Amministrazione svolge, altresì, un ruolo di centralità funzionale per la programmazione, il coordinamento e la promozione delle iniziative di rilevanza turistica promosse da altri soggetti pubblici e privati.

Art. 2 - Il presente Regolamento, ad integrazione e modifica della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17.12.1990, adottata ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplina la concessione di contributi finanziari finalizzati alla promozione, allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione delle risorse turistiche partenopee.

Art. 3 - L'Amministrazione Comunale può concedere contributi finanziari per favorire manifestazioni o iniziative di rilevanza turistica, vale a dire azioni mirate ad attirare flussi turistici nella città di Napoli ed attività predisposte per offrire ai turisti già presenti opportunità aggiuntive a qualificare la loro permanenza. In particolare si intendono agevolare, nell'ambito delle disponibilità di Bilancio annuale di volta in volta individuate, quelle proposte che rientrino nei seguenti settori:

- a) turismo di svago;
- b) turismo culturale;
- c) turismo d'affari (fiere, congressi, viaggi d'affari, viaggi *incentive*);
- d) turismo religioso;
- e) turismo sociale;
- f) turismo all'aria aperta;
- g) turismo di studio;
- h) turismo scolastico;

- i) turismo nautico e crocieristico;
- j) turismo termale;
- k) associazioni ambientaliste;
- l) associazioni del turismo responsabile.

Art. 4 - Beneficiari dei contributi possono essere:

- a. associazioni culturali, associazioni di categorie economiche o altre associazioni legalmente riconosciute;
- b. società commerciali legalmente riconosciute ed aventi tra le attività dell'oggetto sociale la promozione e la valorizzazione turistica;
- c. enti pubblici o associazioni di enti pubblici;
- d. consorzi, società consortili o cooperative;
- e. organismi e istituzioni aventi finalità di promozione turistica, economica, culturale e sportiva.

Sono esclusi dalla concessione di contributi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Art. 5 - I soggetti proponenti non devono prefiggersi scopi di lucro dalla realizzazione delle manifestazioni o iniziative ammesse a contributo.

Art. 6 - Le istanze di contributo, redatte in duplice copia in carta semplice ed esclusivamente sul fac-simile allegato al presente Regolamento e scaricabile dal sito del Comune di Napoli (www.comune.napoli.it), indirizzate all'Assessorato allo Sviluppo e al Turismo (Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo - 80133 Napoli), devono pervenire al Protocollo Generale del Comune di Napoli entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno. Da tale termine temporale si deroga per le azioni promosse direttamente dalla Giunta Comunale e/o dal Consiglio Comunale, che gli stessi ritengano di particolare rilevanza e meritevoli di sostegno economico, compatibilmente con le disponibilità del Bilancio.

Art. 7 - Lo svolgimento delle iniziative per le quali si richiede il contributo deve essere previsto per l'anno solare successivo.

Art. 8 - Alla domanda di ammissione a contributo, redatta sul fac-simile indicato, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. descrizione progettuale, contenente tutte le caratteristiche della proposta o progetto (denominazione, data o periodo di

- esecuzione, luogo o luoghi di realizzazione, fasi attuative, obiettivi previsti, azioni promozionali programmate, soggetti coinvolti);
- b. dichiarazione con autocertificazione in cui si specifichi di non aver richiesto o ottenuto, per la medesima manifestazione o iniziativa, altri finanziamenti dall'Amministrazione Comunale e di aver/non aver richiesto o ottenuto finanziamenti pubblici, i quali in ogni caso non superano il 60 per cento del costo totale della manifestazione o iniziativa stessa;
 - c. piano finanziario preventivo, con specifica delle entrate e delle uscite;
 - d. per le società, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del certificato camerale, con indicazione della Partita Iva o del Codice Fiscale, del legale rappresentante e dell'oggetto sociale, con espressa dichiarazione che il proponente non è soggetto a procedimenti fallimentari;
 - e. per le associazioni, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con indicazione della Partita Iva e/o del Codice Fiscale e del legale rappresentante;
 - f. eventuale scheda di partecipazione di partners interessati, debitamente sottoscritta.
- In caso di cooperazione tra più soggetti proponenti, gli atti di cui ai punti b), d), e) ed f) devono essere prodotti da ciascun associato.

Art. 9 – E' istituito presso l'Assessorato allo Sviluppo e al Turismo del Comune di Napoli il Nucleo Tecnico Consultivo per il settore turistico, nominato con disposizione dirigenziale su segnalazione dell'Assessore in carica.

Il Nucleo è composto da 5 membri (incluso il Presidente) scelti sulla base delle specifiche competenze e conoscenze nell'area della strategia e marketing dei servizi e del turismo.

La funzione di segretario del Nucleo è svolta da un funzionario del Progetto Sviluppo e Valorizzazione del Turismo.

I componenti durano in carica 1 anno e sono rinnovabili per un solo altro mandato.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Il Nucleo ha una specifica funzione di supporto all'Assessorato allo Sviluppo e al Turismo e valuta le richieste di contributo a valere del presente Regolamento.

La valutazione del Nucleo si chiude con la trasmissione all'Assessore allo Sviluppo e al Turismo delle proprie risultanze affinché si possa procedere alle determinazioni del caso.

Art. 10 – L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza che possa esservi a qualsivoglia titolo pretesa da parte dei soggetti proponenti, di valutare la coerenza dei progetti pervenuti con le finalità dei propri interventi in campo turistico e, qualora ritenuti meritevoli, di sostenerli finanziariamente.

Per l'ammissione ai contributi dei progetti presentati, avranno particolare rilevanza i seguenti criteri di valutazione:

- a. valutazione complessiva del progetto: da 1 a 25 punti;
- b. piano di comunicazione e promozione a rilevanza nazionale e/o internazionale: da 1 a 25 punti;
- c. grado di ripetitività del progetto: da 1 a 15 punti;
- d. incidenza sulla destagionalizzazione: da 1 a 15 punti;
- e. capacità di attrazione di turisti dall'Italia e dall'estero: da 1 a 10 punti;
- f. partenariato con altri soggetti operanti a livello locale – nazionale – internazionale: da 1 a 10 punti;
- g. valutazione del progetto dal punto di vista dell'impatto ambientale dei flussi turistici.

Art. 11 – Le deliberazioni di Giunta Comunale di concessione di contributi economici a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di manifestazioni o iniziative turistiche verranno portate a conoscenza degli interessati.

I soggetti richiedenti verranno informati dell'avvenuta o mancata concessione del contributo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione o iniziativa.

Art. 12 - Ogni contributo è finalizzato alla realizzazione della manifestazione o iniziativa per la quale è stato concesso.

Art. 13 - Il *quantum* del contributo:

- resterà inalterato in caso di presentazione, da parte del beneficiario, di un consuntivo finanziario indicante un incremento delle spese rispetto all'originario preventivo;
- subirà una variazione proporzionale in ribasso in caso di presentazione, da parte del beneficiario, di un consuntivo

finanziario indicante un decremento delle spese rispetto all'originario preventivo.

Art. 14 - L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte del responsabile della manifestazione o iniziativa, della seguente documentazione:

- a. consuntivo finanziario - con indicazione e descrizione delle spese sostenute - supportato da documentazione amministrativamente e fiscalmente valida;
- b. dichiarazione da cui risulti che la manifestazione o iniziativa si è effettivamente svolta e che i finanziamenti richiesti e/o ottenuti anche da altri enti o organismi non abbiano superato la spesa dimostratasi necessaria;
- c. autocertificazione da cui risulti che a suo carico non sussistono procedimenti o provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 C.P., né per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956, né provvedimenti ex commi 2, 3, 4 e 5 degli artt. 10 ter e 10 quater della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d. Partita Iva o Codice Fiscale;
- e. autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, che rechi espressa dichiarazione che il soggetto non è fallito;
- f. copia delle autorizzazioni Siae in caso di concerti o spettacoli o rassegne cinematografiche.

L'autocertificazione di cui al punto e) va presentata solo dai soggetti tenuti per legge all'iscrizione alla Camera di Commercio.

Art. 15 - I beneficiari dei contributi avranno cura che lo stemma del Comune di Napoli e la dicitura "*Con il contributo del Comune di Napoli*" siano presenti su tutto il materiale di promozione e divulgazione della manifestazione o iniziativa.

Art. 16 - L'Amministrazione Comunale effettua un monitoraggio puntuale e continuo sull'attuazione e regolarità delle manifestazioni ed iniziative ammesse a contributo.

Art. 17 - L'Amministrazione Comunale non prenderà in considerazione le domande incomplete e/o presentate in maniera difforme a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 18 - Le proposte e i progetti presentati non saranno restituiti.